

NUOVE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Con l'emanazione del *D.Lgs. 17 Febbraio 2017, n. 42 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 Aprile 2017 ed entrato in vigore il 19 Aprile 2017)*, sono state introdotte modifiche sostanziali alla procedura di riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

In particolare:

- l'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica è tenuto e gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- le istanze di iscrizione all'elenco ministeriale devono essere inoltrate presso le regioni di residenza e da esse valutate; lo stesso Ente provvede ad iscrivere gli interessati nell'elenco ministeriale.

In sintesi, le nuove procedure di riconoscimento sono le seguenti:

Per i tecnici che intendono iscriversi secondo le procedure previste dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2017:

Occorrerà produrre istanza in bollo presso la Regione Molise – Servizio Tutela Ambientale utilizzando il **modello A** ed allegando la documentazione ivi richiamata.

Per coloro che intendono usufruire del regime transitorio previsto dall'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2017:

Occorrerà produrre istanza in bollo presso la Regione Molise – Servizio Tutela Ambientale utilizzando il **modello B** ed allegando la documentazione ivi richiamata.

Nell'ambito di quest'ultima procedura occorre evidenziare che, gli aspiranti tecnici competenti in acustica in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, che intendano intraprendere il percorso delineato dall'art. 22, comma 2, devono darne preventiva comunicazione alla Regione Molise, indicando la data di inizio delle attività professionali. Mentre, per coloro che hanno iniziato tali attività prima del 19/04/2017, farà fede, come data di inizio del percorso formativo da comunicare, la data della prima attività documentabile, pregressa di non oltre 6 anni. **In entrambi i casi l'attività intrapresa deve essere comunicata tramite il modello B1.**

NOTE DI CARATTERE GENERALE

L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero d'iscrizione (a cura del Ministero), nonché, ove presente, gli estremi

del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.

Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco.